

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 219 E/01	Posizione comune (CE) n. 42/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale	1
2003/C 219 E/02	Posizione comune (CE) n. 43/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	5
2003/C 219 E/03	Posizione comune (CE) n. 44/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea	9
2003/C 219 E/04	Posizione comune (CE) n. 45/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima	13

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 42/2003

definita dal Consiglio il 3 giugno 2003

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(2003/C 219 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (Rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1210/90 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1210/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è così modificato:

1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione ^(*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (**).

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L ...»

2) All'articolo 8:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13, esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

5) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

«Articolo 14

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (Rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 17 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 per quanto riguarda le disposizioni di bilancio e finanziarie applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale e l'accesso ai documenti dell'agenzia stessa ⁽¹⁾.

La proposta è fondata sull'articolo 175 del trattato CE.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 22 ottobre 2002 ⁽²⁾.

La Corte dei conti ha reso il suo parere il 26 settembre 2002 ⁽³⁾.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere l'11 dicembre 2002 ⁽⁴⁾.

II. OBIETTIVO

La proposta in oggetto è volta a modificare il regolamento (CEE) n. 1210/90 per quanto riguarda, da un lato, le disposizioni di bilancio e finanziarie applicabili all'agenzia per armonizzarle con il nuovo regolamento finanziario generale entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽⁵⁾ e, dall'altro, l'accesso ai documenti di detta agenzia, per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

III. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

In occasione della riunione a tre svoltasi il 18 marzo 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo per accogliere nel testo del regolamento quattro emendamenti del Parlamento europeo, che riguardano rispettivamente:

- a) l'informazione dell'autorità di bilancio sulle procedure di valutazione (articolo 8, paragrafo 7);
- b) le condizioni dell'adozione definitiva del bilancio dell'agenzia (articolo 12, paragrafo 5);
- c) la comunicazione all'autorità di bilancio di qualsiasi progetto (segnatamente di natura immobiliare) che possa avere incidenze significative sul bilancio (articolo 12, paragrafo 6);
- d) la procedura di discarico (articolo 13, paragrafo 9).

Questi emendamenti sono inseriti nella posizione comune.

Altri tre emendamenti del Parlamento europeo non sono stati inseriti nel regolamento ma sono stati accolti, nella sostanza, in forma di dichiarazioni che sono riportate nell'addendum 2 alla posizione comune (doc. 8239/03) e saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

IV. MODIFICHE IMPORTANTI RISPETTO ALLA PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO

Il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione relativa alla procedura di nomina del Direttore, in quanto non deriva da una modifica della normativa in vigore.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Corrigendum GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 43/2003**definita dal Consiglio il 3 giugno 2003**

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

(2003/C 219 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95, 133, e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato CE, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 79.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 178/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:

1) All'articolo 25, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom n. 2343/2002 della Commissione del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario generale solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

2) L'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Autorità;»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

b) progetti di programmi di lavoro.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione e al più tardi il 15 giugno, inoltra la relazione generale sulle attività dell'Autorità al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

c) il paragrafo 4 è soppresso.

3) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (**).

3. Le decisioni adottate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle

condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L ...»

4) All'articolo 43:

a) i paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. A tempo opportuno, prima della data di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio di bilancio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese sono in pareggio.

5. Ogni anno il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dai programmi di lavoro provvisori, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 49, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominata "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.»

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

5) L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Esecuzione del bilancio dell'Autorità

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Autorità,

ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 17 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni di bilancio e finanziarie applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'accesso ai documenti dell'Autorità stessa ⁽¹⁾.

La proposta è fondata sugli articoli 37, 95, 133 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 22 ottobre 2002 ⁽²⁾.

La Corte dei conti ha reso il suo parere il 26 settembre 2002 ⁽³⁾.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere l'11 dicembre 2002 ⁽⁴⁾.

II. OBIETTIVO

La proposta in oggetto è volta a modificare il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda, da un lato, le disposizioni di bilancio e finanziarie applicabili all'autorità per armonizzarle con il nuovo regolamento finanziario generale entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽⁵⁾ e, dall'altro, l'accesso ai documenti di detta autorità, per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

III. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

In occasione della riunione a tre svoltasi il 18 marzo 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo per accogliere nel testo del regolamento quattro emendamenti del Parlamento europeo, che riguardano rispettivamente:

- a) l'informazione dell'autorità di bilancio sulle procedure di valutazione (articolo 26, paragrafo 3);
- b) le condizioni dell'adozione definitiva del bilancio dell'agenzia (articolo 43, paragrafo 9);
- c) la comunicazione all'autorità di bilancio di qualsiasi progetto (segnatamente di natura immobiliare) che possa avere incidenze significative sul bilancio (articolo 43, paragrafo 10);
- d) la procedura di discarico (articolo 44, paragrafo 4).

Questi emendamenti sono inseriti nella posizione comune.

Altri tre emendamenti del Parlamento europeo non sono stati inseriti nel regolamento ma sono stati accolti, nella sostanza, in forma di dichiarazioni che sono riportate nell'addendum 2 alla posizione comune (doc. 8240/03) e saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

IV. MODIFICHE IMPORTANTI RISPETTO ALLA PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO

Il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione relativa alla procedura di nomina del Direttore, in quanto non deriva da una modifica della normativa in vigore.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 79.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, errata corrige GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 44/2003**definita dal Consiglio il 3 giugno 2003**

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(2003/C 219 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale») ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 85.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (Rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1592/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1592/2002 è così modificato:

1) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

2) All'articolo 47:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (**).

(**) GU L ...»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

3) All'articolo 48:

a) i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

5. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 55, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

5) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 17 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾.

La proposta è fondata sull'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 22 ottobre 2002 ⁽²⁾.

La Corte dei conti ha reso il suo parere il 26 settembre 2002 ⁽³⁾.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere l'11 dicembre 2002 ⁽⁴⁾.

II. OBIETTIVO

La proposta in oggetto è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1592/2002 per quanto riguarda, da un lato, le disposizioni di bilancio e finanziarie applicabili all'agenzia per armonizzarle con il nuovo regolamento finanziario generale entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽⁵⁾ e, dall'altro, l'accesso ai documenti di detta agenzia, per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

III. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

In occasione della riunione a tre svoltasi il 18 marzo 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo per accogliere nel testo del regolamento quattro emendamenti del Parlamento europeo, che riguardano rispettivamente:

- a) l'informazione dell'autorità di bilancio sulle procedure di valutazione [articolo 24, paragrafo 2, lettera b)];
- b) le condizioni dell'adozione definitiva del bilancio dell'agenzia (articolo 48, paragrafo 9);
- c) la comunicazione all'autorità di bilancio di qualsiasi progetto (segnatamente di natura immobiliare) che possa avere incidenze significative sul bilancio (articolo 48, paragrafo 10);
- d) la procedura di discarico (articolo 49, paragrafo 9).

Questi emendamenti sono inseriti nella posizione comune.

Altri tre emendamenti del Parlamento europeo non sono stati inseriti nel regolamento ma sono stati accolti, nella sostanza, in forma di dichiarazioni che sono riportate nell'addendum 2 alla posizione comune (doc. 8241/03) e saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

IV. MODIFICHE IMPORTANTI RISPETTO ALLA PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO

Il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione relativa alla procedura di nomina del Direttore, in quanto non deriva da una modifica della normativa in vigore.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 85.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; corrigendum GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 45/2003**definita dal Consiglio il 3 giugno 2003****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima**

(2003/C 219 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi ana-

loghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1406/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

1) All'articolo 4

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (**).

(**) GU L ...»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 87.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 e rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

3) All'articolo 18:

- a) i paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese sono in pareggio.

5. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 17.»;

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale. Se necessario è adeguato in conseguenza.

11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

5) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

«Articolo 21

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 e rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 17 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽¹⁾.

La proposta è fondata sull'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 22 ottobre 2002 ⁽²⁾.

La Corte dei conti ha reso il suo parere il 26 settembre 2002 ⁽³⁾.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere l'11 dicembre 2002 ⁽⁴⁾.

II. OBIETTIVO

La proposta in oggetto è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 per quanto riguarda, da un lato, le disposizioni di bilancio e finanziarie applicabili all'agenzia per armonizzarle con il nuovo regolamento finanziario generale entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽⁵⁾ e, dall'altro, l'accesso ai documenti di detta agenzia, per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

III. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

In occasione della riunione a tre svoltasi il 18 marzo 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo per accogliere nel testo del regolamento quattro emendamenti del Parlamento europeo, che riguardano rispettivamente:

- a) l'informazione dell'autorità di bilancio sulle procedure di valutazione (articolo 10, paragrafo 2, lettera b);
- b) le condizioni dell'adozione definitiva del bilancio dell'agenzia (articolo 18, paragrafo 10);
- c) la comunicazione all'autorità di bilancio di qualsiasi progetto (segnatamente di natura immobiliare) che possa avere incidenze significative sul bilancio (articolo 18, paragrafo 11);
- d) la procedura di discarico (articolo 19, paragrafo 9).

Questi emendamenti sono inseriti nella posizione comune.

Altri tre emendamenti del Parlamento europeo non sono stati inseriti nel regolamento ma sono stati accolti, nella sostanza, in forma di dichiarazioni che sono riportate nell'addendum 2 alla posizione comune (doc. 8242/03) e saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

IV. MODIFICHE IMPORTANTI RISPETTO ALLA PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO

Il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione relativa alla procedura di nomina del Direttore, in quanto non deriva da una modifica della normativa in vigore.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 87.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, corrigendum GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.